

## IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 79055

Torino, 1 settembre 2022

Ai Responsabili dei Dipartimenti territoriali

Ai Responsabili dei Servizi territoriali di tutela e  
vigilanza

e, p.c. Al Responsabile del Dipartimento patrimonio e  
contabilità

Al Responsabile del Dipartimento affari  
amministrativi e personale

Oggetto: Aggiornamento delle Linee guida in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale di cui all'art. 1, comma 9, della L. 22 maggio 2015, n. 68

### 1. PREMESSA

Com'è noto l'art. 1 comma 9 della L. 22 maggio 2015, n. 68 ("Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente") ha introdotto all'interno del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la Parte sesta-bis, recante la disciplina del procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale previste dallo stesso D.lgs. 152/2006.

Tali disposizioni hanno impattato in modo considerevole sull'attività di controllo ambientale svolte da Arpa Piemonte e hanno reso necessaria l'adozione di indirizzi procedurali interni per consentire al personale interessato di operare in modo uniforme, superando alcune difficoltà applicative che la normativa in esame presenta.

Le indicazioni operative fornite all'indomani dell'entrata in vigore della L. 68/2015 sono state successivamente aggiornate con direttiva prot. n. 36484 del 27 aprile 2017, contenente linee guida integrate e coordinate.

Tale direttiva aveva tra l'altro recepito gli orientamenti suggeriti nel documento "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis D.lgs. 152/2006", approvato dal Consiglio Federale SNPA con delibera n. 82 del 29.11.2016.

Con Delibera n. 150 del 20.12.2021 il Consiglio SNPA ha approvato il nuovo documento "Linee guida SNPA per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis D.lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2021", pubblicato sul sito SNPA al seguente link:

<https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2022/03/Delibera150-2021LLGG-estinzione-contravvenzioni.pdf>

Recentemente poi l'art. 26-bis del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazione, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 ed entrato in vigore il 30 giugno 2022, ha introdotto alcune modifiche agli artt. 318 ter e 318 quater del D.lgs. 152/2006 al fine del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, come illustrato ai successivi paragrafi 7 e 8.

Con la presente direttiva, che sostituisce la precedente direttiva prot. n. 36484 del 27 aprile 2017, si fornisce un aggiornamento delle linee guida di Arpa Piemonte, anche in recepimento degli orientamenti fatti propri da SNPA nel documento sopra citato, al quale si rinvia per un'analisi dettagliata delle problematiche interpretative emerse e dei principali orientamenti interpretativi intervenuti.

Gli operatori coinvolti nell'applicazione della normativa in oggetto sono tenuti ad attenersi alle indicazioni della presente direttiva, salvo eventuali diversi indirizzi formalmente espressi dalle Procure della Repubblica di riferimento.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PARTE SESTA-BIS DEL D.LGS. 152/2006**

Nonostante la nuova Parte sesta-bis del D.lgs. 152/2006 sia rubricata “*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*”, l’art. 318-bis circoscrive il campo di applicazione della nuova disciplina agli illeciti penali.

Nello specifico la procedura di estinzione introdotta dalla L. 68/2015 si applica esclusivamente alle contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.lgs. 152/2006 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Sono pertanto due i presupposti di applicabilità della nuova disciplina:

- 1) contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.lgs. 152/2006;
- 2) assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

### **2.1 CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PREVISTE DAL D.LGS. 152/2006**

Com’è noto per “contravvenzioni” nel sistema penalistico italiano si intendono gli illeciti penali puniti con la pena dell’arresto alternativamente o congiuntamente alla pena dell’ammenda (artt. 17 e 39 del codice penale).

La disciplina introdotta dalla L. 68/2015 è senza dubbio applicabile alle contravvenzioni punite con la sola ammenda e a quelle punite con l’ammenda alternativamente all’arresto, mentre è ritenuta, pressoché unanimemente, inapplicabile alle contravvenzioni punite con il solo arresto, non potendosi in tal caso determinare l’entità della somma di denaro da pagare in via amministrativa al fine dell’estinzione della contravvenzione.

Per quanto riguarda le contravvenzioni punite con l’ammenda congiuntamente all’arresto, l’interpretazione maggioritaria anche tra le Procure di riferimento per Arpa Piemonte (tra cui la Corte d’Appello di Torino) le esclude dall’ambito di applicazione della normativa in esame, ma alcune Procure (Cuneo, Torino e Verbania) hanno invece aderito alla posizione contraria.

Fintantoché non pervengano chiarimenti legislativi o ministeriali gli U.P.G. in servizio presso Arpa Piemonte procederanno conformemente a quanto formalmente espresso in materia dalla Procura di riferimento.

### **2.2 DANNO O PERICOLO CONCRETO E ATTUALE DI DANNO**

La valutazione riguardo alla sussistenza o meno del danno o pericolo concreto e attuale di danno è di competenza dell’organo di vigilanza che accerta l’illecito.

La nozione di danno è riconducibile alle ipotesi di compromissione o deterioramento significativo e misurabile di cui all’art. 452-bis del codice penale e all’art. 300 del D.lgs. 152/2006.

Quanto al pericolo concreto e attuale di danno, esso va individuato in circostanze effettivamente presenti al momento dell’accertamento, non essendo sufficiente un rischio meramente eventuale.

L’apprezzamento di tali presupposti non è però sempre agevole, vista la mancanza di puntuali indicazioni normative.

Risulta pertanto opportuna, da parte dell’organo di vigilanza, l’adozione del criterio guida della “finalità della prescrizione”: considerando il fine per cui la prescrizione può essere impartita, il procedimento di estinzione deve essere attivato ogni qualvolta gli effetti dell’illecito possano essere rimossi in tempi ragionevoli attraverso la regolarizzazione imposta al contravventore.

La procedura è quindi inapplicabile qualora gli effetti dell’illecito siano irreversibili ovvero la rimozione degli stessi sia complessa e richieda tempi lunghi (ad esempio qualora sia necessario un procedimento amministrativo di bonifica dei siti inquinati).

Qualora l’U.P.G. non ritenga possibile la rimozione degli effetti dell’illecito in tempi ragionevoli e prevedibili dovrà indicarne le ragioni nella comunicazione della notizia di reato: la mancata applicazione della procedura estintiva per mancanza dei presupposti di legge deve

essere infatti espressamente e compiutamente motivata, in considerazione del principio del *favor rei*.

Qualora l'operatore che ha proceduto all'accertamento non possa escludere senza dubbio la presenza del danno o del pericolo concreto e attuale di danno (ad esempio nel caso di accertamento di sostanze mutagene e cancerogene) la Struttura che ha compiuto l'accertamento richiederà una valutazione tecnico-scientifica all'incaricato di funzione territorialmente competente; la relazione tecnica di descrizione del danno ambientale, ove confermato, supporterà la scelta di non procedere all'applicazione della procedura estintiva.

Indicazioni per la valutazione del danno e del pericolo concreto e attuale di danno per ciascuna matrice o tematismo ambientale sono fornite nella linea guida U.RP.G029.

Con riguardo al danno (o pericolo di danno) alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette è opportuno che, qualora vi siano dubbi in ordine alla sussistenza di tale circostanza, l'U.P.G. ne dia atto nella comunicazione della notizia di reato, segnalando alla Procura l'opportunità di una specifica valutazione da parte degli enti competenti.

### **3. PRESCRIZIONI ASSEVERATE**

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di estinzione, quest'ultima viene avviata impartendo al contravventore un'apposita prescrizione, con indicazione di un termine per adempiere, il quale non dovrà superare il periodo di tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione.

Con riferimento alle principali contravvenzioni ambientali ricadenti nell'ambito di applicazione della Parte VI bis del D.lgs. 152/2006 nella già citata linea guida U.RP.G029 sono state individuate alcune prescrizioni tipo e i relativi tempi di adeguamento di massima da riportare nel verbale di prescrizione.

#### **3.1 PERSONALE COMPETENTE AD IMPARTIRE LE PRESCRIZIONI**

Quanto al personale dell'Agenzia al quale spetta il potere di impartire le prescrizioni, esso è individuato nel personale addetto a funzioni di vigilanza in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, stante il dettato normativo secondo il quale le prescrizioni sono impartite dall'organo di vigilanza "*nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria*".

#### **3.2 VERBALE DI PRESCRIZIONE**

Le prescrizioni devono essere comunicate al contravventore e, per conoscenza anche al rappresentante legale dell'ente di appartenenza, qualora i due soggetti non coincidano (ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui il contravventore sia il direttore di uno stabilimento).

A tal fine il personale dell'Agenzia che ha compiuto l'accertamento provvederà a redigere apposito verbale di prescrizione tecnica asseverata (modello U.RP.S452).

Si segnala che il verbale di prescrizione ha natura di atto di polizia giudiziaria e pertanto non è impugnabile né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

#### **3.3 PRESCRIZIONI "ORA PER ALLORA"**

È possibile che prima dell'accertamento o della notificazione delle prescrizioni la condotta tipica della contravvenzione accertata sia già cessata senza che permangano ulteriori effetti da rimuovere.

Tale situazione si verifica qualora il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati, oppure nelle ipotesi di reati a condotta esaurita (è il caso, ad esempio, di comunicazioni di legge effettuate tardivamente, oppure di un deposito incontrollato di rifiuti per smaltimento mantenuto oltre il termine previsto dalla normativa).

Considerato che la procedura estintiva è finalizzata ad assicurare l'effettività dell'osservanza delle norme in materia ambientale, dando prevalenza all'interesse alla

regolarizzazione delle violazioni e alla tutela dell'ambiente rispetto all'applicazione della sanzione penale, anche nei casi sopra riportati il contravventore può essere ammesso al pagamento della somma in sede amministrativa.

Tale interpretazione giurisprudenziale sottrae la norma a censure di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza per trattamento differente di situazioni analoghe (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 18 febbraio 1998).

Con riferimento alla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro tale interpretazione è stata codificata dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (*"La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione"*).

Quanto previsto dal legislatore e dalla giurisprudenza per i reati in materia di sicurezza sul lavoro è applicabile ai reati ambientali di cui alla L. 68/2015, per l'analogia tra le due procedure di estinzione.

Pertanto nelle suddette ipotesi l'U.P.G. di Arpa che accerta una contravvenzione rientrante nel campo di applicazione della L. 68/2015 redige e notifica al contravventore il verbale di accertamento e ammissione diretta al pagamento redatto secondo il modello U.RP.S461.

Rimane in ogni caso fermo il presupposto dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

### **3.4 ASSEVERAZIONE TECNICA**

La prescrizione deve essere asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata.

L'asseverazione è un'attività di natura tecnica e consiste nella verifica della efficacia e pertinenza delle prescrizioni e di congruità del termine di adempimento.

Il soggetto competente ad asseverare per conto di Arpa Piemonte è individuato nel Responsabile della struttura di vigilanza territorialmente competente rispetto al luogo di commissione della contravvenzione accertata. In caso di assenza di costui, vi provvede il vicario formalmente individuato e in assenza anche di quest'ultimo il Responsabile di Struttura complessa.

Non è necessario che il soggetto asseveratore abbia la qualifica di U.P.G., in quanto la L.68/2015 richiede tale requisito unicamente con riferimento al soggetto che impartisce le prescrizioni.

#### **3.4.1 ASSEVERAZIONE TECNICA DELLE PRESCRIZIONI EMESSE DA U.P.G. DI ARPA PIEMONTE.**

Al fine di garantire uniformità di contenuto alle prescrizioni in relazione a situazioni analoghe, è opportuna l'asseverazione anche delle prescrizioni predisposte da U.P.G. dell'Agenzia.

In tale ipotesi l'asseverazione è rilasciata in calce al verbale di prescrizione.

#### **3.4.2 ASSEVERAZIONE TECNICA DI PRESCRIZIONI EMESSE DA ALTRI ORGANI DI VIGILANZA**

Eventuali richieste di asseverazione da parte di organi di vigilanza o di polizia giudiziaria non specializzata devono essere presentate all'Agenzia formalmente e corredate, oltre che della proposta di prescrizione, di tutte le informazioni utili alla verifica della congruità delle prescrizioni e del termine fissato.

Arpa Piemonte prende in carico le richieste di asseverazione nei casi in cui siano necessarie specifiche valutazioni tecnico-scientifiche di competenza dell'Agenzia.

Il soggetto deputato all'asseverazione, effettuata la verifica di efficacia e pertinenza delle prescrizioni e di congruità del termine di adempimento, potrà unicamente asseverare o non

asseverare le prescrizioni così come formulate dal richiedente.

Non sono invece ammesse asseverazioni condizionate all'integrazione delle prescrizioni o alla modifica del termine di adempimento, in quanto l'asseverazione non può che riferirsi a prescrizioni già formulate. Ciò anche nel caso in cui ad Arpa sia richiesto di esprimersi mediante compilazione di moduli predisposti dal richiedente che prevedano anche l'ipotesi dell'asseverazione condizionata.

Qualora le prescrizioni formulate siano ritenute non efficaci o pertinenti o il termine per l'adempimento non congruo, l'asseverazione non potrà essere rilasciata e le modifiche ritenute opportune potranno essere altrimenti proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre ad Arpa per l'asseverazione.

Al fine di evitare ritardi nel procedimento di estinzione è auspicabile che, nei casi tecnicamente più complessi, l'organo accertatore, prima dell'emissione delle prescrizioni, avvii una interlocuzione, anche per le vie brevi, con l'Agenzia.

Indirizzi operativi dettagliati per l'asseverazione per conto di altri organi di vigilanza o di polizia giudiziaria sono contenuti nel documento U.RP.V016.

Si precisa che non rientra invece nelle competenze del soggetto asseveratore la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell'organo che ha accertato l'illecito. Per ipotesi di particolare complessità l'organo accertatore potrà però rivolgersi preventivamente ad Arpa Piemonte per eventuali indicazioni utili alla valutazione.

### **3.5 PROROGA DEL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE**

Il contravventore può richiedere la proroga del termine fissato per l'adempimento della prescrizione, qualora motivata da circostanze specifiche e documentate non imputabili al contravventore stesso.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata in data antecedente a quella di scadenza del termine (se inoltrata tramite raccomandata la data di spedizione dovrà quindi essere antecedente a quella di scadenza del termine).

Qualora la richiesta pervenga però successivamente alla scadenza del termine originario o comunque senza un congruo anticipo rispetto a quest'ultima, è applicabile quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 20 del D.lgs. 758/1994, ossia che *"in caso di proroga del termine per la regolarizzazione, richiesta tempestivamente, ma intervenuta dopo la scadenza del termine originario, il nuovo termine decorre dal giorno successivo a quello della originaria scadenza e non dalla data del provvedimento di proroga, se non diversamente disposto"* (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 13753 del 28.02.2007).

La proroga può essere concessa una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, mediante provvedimento motivato (modello U.RP.S460) da comunicare immediatamente al Pubblico Ministero.

Trattandosi di materia processual-penalistica il termine "provvedimento" deve essere inteso non come provvedimento amministrativo, bensì come atto della Polizia Giudiziaria, da adottarsi a cura dell'U.P.G. che ha compiuto l'accertamento e sottoscritto il verbale di prescrizione.

Dal momento che la legge non lo prevede espressamente, si ritiene che la proroga non necessiti di asseverazione.

## **4. COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO**

Anche a seguito dell'avvio del procedimento di estinzione della contravvenzione permane l'obbligo di comunicare alla competente Procura della Repubblica la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. e, quindi, senza ritardo.

Nella comunicazione della notizia di reato occorre dare atto dell'avvio del procedimento estintivo, allegando il verbale di prescrizione, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica.

Qualora l'elaborazione delle prescrizioni sia particolarmente complessa e richieda tempi più

estesi di quelli richiesti per la comunicazione della notizia di reato, occorre procedere senza ritardo alla CNR, dando atto nella stessa della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura estintiva e delle circostanze che richiedono tempi più lunghi per l'individuazione delle prescrizioni, con conseguente trasmissione del verbale di prescrizione in un secondo momento.

Sarà cura dell'U.P.G. procedente informarsi in ordine al Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo e al numero assegnato al procedimento penale, da indicare in ogni comunicazione da effettuare al Pubblico Ministero stesso ai sensi della normativa in esame.

Ai sensi dell'art. 318-sexies il procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato è sospeso fino a quando il Pubblico Ministero riceve la comunicazione dell'adempimento della prescrizione e del pagamento della somma di denaro, ovvero dell'inadempimento.

## **5. COMUNICAZIONE ALL'ENTE COMPETENTE**

Le prescrizioni impartite non sostituiscono i provvedimenti di competenza degli enti di amministrazione attiva individuati dalla normativa ambientale.

Al fine però di evitare che vi sia difformità tra quanto prescritto dall'Agenzia e il contenuto dei provvedimenti amministrativi, è opportuno un coordinamento tra gli enti coinvolti.

Successivamente alla comunicazione della notizia di reato si provvederà pertanto a comunicare all'Autorità competente per le autorizzazioni in campo ambientale l'accertamento dell'illecito, l'avvio del procedimento di estinzione ex L. 68/2015, l'avvenuta comunicazione della notizia di reato, nonché il contenuto della prescrizione impartita e il termine fissato, affinché l'Autorità competente possa tener conto di quanto prescritto da Arpa Piemonte.

Per non incorrere in violazioni del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., la comunicazione all'Autorità competente dovrà avvenire successivamente alla notifica delle prescrizioni al trasgressore.

Alle stesse finalità, le comunicazioni all'Autorità competente non devono contenere dati personali riferibili ai contravventori.

## **6. VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO E AMMISSIONE AL PAGAMENTO**

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento della prescrizione l'organo accertatore è tenuto a verificare se il contravventore ha provveduto alla regolarizzazione con le modalità e nei termini prescritti.

Il personale Arpa che procede dà atto dell'accertamento effettuato in apposito verbale di verifica ai sensi dell'art. 318-quater del D.lgs. 152/2006 (modello U.RP.S453).

In caso di inadempimento (la legge considera tale anche l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione o con modalità diverse) occorre darne comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

In quest'ultimo caso per la verbalizzazione degli esiti del sopralluogo non è stato adottato un apposito verbale ma potrà essere utilizzato il modello di verbale di sopralluogo.

Nel caso in cui il contravventore abbia adempiuto alle prescrizioni oltre il termine prescritto ma comunque in un tempo congruo oppure con modalità diverse da quelle previste nel verbale di prescrizione è da ritenersi non ottemperata la procedura estintiva del reato; in tal caso l'Autorità Giudiziaria potrà ritenere applicabile l'oblazione di cui all'art. 162-bis del codice penale, pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

In caso di adempimento (entro il termine fissato e con le modalità prescritte) il contravventore è invece ammesso, mediante notifica di apposito verbale (modello U.RP.S453) al pagamento in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni dalla notifica, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Si precisa che tale somma non è qualificabile come sanzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità delle norme e dei principi di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il termine di 30 giorni, decorrente dalla ricevuta notifica del verbale, è perentorio, pertanto il pagamento tardivo, nonostante l'adempimento sia avvenuto nei termini, non estingue il reato.



Aderendo agli orientamenti giurisprudenziali in materia di sicurezza sul lavoro, il tardivo pagamento della sanzione è però assimilabile al tardivo adempimento della prescrizione ai fini dell'accesso alla procedura di oblazione in sede giudiziaria.

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine prescritto occorre comunicare al Pubblico Ministero l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma in sede amministrativa.

L'adempimento della prescrizione e il pagamento in via amministrativa estinguono il reato, con conseguente richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero.

L'eventuale adempimento della prescrizione e/o il pagamento della somma in via sostitutiva da parte della società cui appartiene il contravventore comporta l'estinzione del reato anche a favore del contravventore, così come riconosciuto dalla giurisprudenza formatasi con riferimento all'art. 21 del D.lgs. 758/94.

## **7. PAGAMENTO DELLA SOMMA DI DENARO IN SEDE AMMINISTRATIVA**

L'art. 26-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazione, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 ed entrato in vigore il 30 giugno 2022, ha modificato l'art. 318-quater, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 precisando, tra l'altro, che la somma di denaro che il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa ai fini dell'estinzione del reato è destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

In attesa di indicazioni in ordine alle modalità di devoluzione all'Erario, Arpa Piemonte continuerà ad incamerare e ad accantonare - così come sinora avvenuto - anche le somme pagate dai contravventori a decorrere dal 30 giugno 2022, provvedendo in un secondo momento al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Nel verbale con il quale il trasgressore viene ammesso al pagamento della somma in sede amministrativa si continuerà pertanto a fornire al trasgressore le indicazioni per il pagamento ad Arpa Piemonte, precisando che la somma sarà successivamente riversata dall'Agenzia all'Erario.

Quanto sopra è applicabile esclusivamente nel caso di accertamenti compiuti da Arpa Piemonte e non anche nei casi in cui l'Agenzia interviene nel procedimento avviato da un altro Ente asseverando le prescrizioni da questo impartite: in tal caso sarà l'Ente competente ad indicare al contravventore le modalità di pagamento, rimanendo escluso, in ogni caso, il versamento ad Arpa Piemonte.

Con riferimento ad eventuali richieste di rateizzazione del pagamento da parte del contravventore, nel silenzio della normativa si ritiene che la richiesta non possa essere accolta.

In altri settori, infatti, la rateizzazione è espressamente prevista (ad esempio dall'art. 26 della L. 689/1981 con riferimento alle sanzioni amministrative - dalle quali però, come sopra specificato, va tenuta distinta la "somma in via amministrativa" di cui alla L. 68/2015).

D'altra parte, il procedimento di estinzione delle contravvenzioni introdotto dalla L. 68/2015 è improntato al rispetto di termini perentori - tra i quali quello di 30 giorni dall'ammissione al pagamento della somma di cui si tratta - la cui inosservanza impedisce il prodursi dell'effetto estintivo nonostante la tempestiva e corretta ottemperanza alla prescrizione impartita dall'ufficiale di polizia giudiziaria. Tale interpretazione era prevalsa in giurisprudenza con riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 758/1994).

## **8. PAGAMENTO SOMMA PER PRESCRIZIONE O ASSEVERAZIONE TECNICA**

Lo stesso art. 26-bis sopracitato al secondo comma ha poi modificato l'art. 318-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introducendo un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che con successivo decreto ministeriale saranno stabiliti gli ulteriori *"importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si*

7

*tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale".*

Ai sensi dell'art. 318 quater l'ammissione al pagamento di tale somma avviene da parte dell'organo accertatore unitamente all'ammissione al pagamento della somma in sede amministrativa, quindi successivamente alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni. Lo stesso articolo precisa che *"gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti"*.

Successivamente all'emanazione del decreto attuativo, Arpa Piemonte ammetterà il trasgressore al pagamento sia della somma in sede amministrativa, sia dell'importo per la redazione della prescrizione rilasciata a seguito di sopralluogo, da destinare, quest'ultima all'entrata del bilancio dell'Agenzia.

In caso di asseverazione da parte dell'Agenzia di prescrizioni altrui, secondo la norma in esame l'importo dovuto è riscosso dall'ente accertatore, che presumibilmente dovrà poi riversarlo all'ente asseveratore.

Si attende l'emanazione del decreto ministeriale per poter fornire puntuali indicazioni in merito all'oggetto del presente paragrafo.

## **9. NOTIFICAZIONI**

In attesa che diventi operativa la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione prevista dall'art. 26 del D.L. 76 del 16 luglio 2020, la notifica degli atti può avvenire a mezzo posta mediante raccomandata A/R ("buste verdi" atti giudiziari) oppure, in subordine, mediante consegna a mani.

Ai sensi dell'art. 12 della L. 20 novembre 1982, n. 890, alla notificazione via posta può procedere qualunque funzionario (indipendentemente dalla qualifica in possesso) addetto al Dipartimento territoriale di cui fa parte l'U.P.G. che ha accertato la contravvenzione, specificamente individuato dal Responsabile di Struttura.

Alle condizioni e con le modalità di cui al seguente sottoparagrafo la notifica è invece effettuata via posta elettronica certificata, conformemente alle istruzioni operative fornite con circolare del Direttore Amministrativo prot. n. 12000 del 9.2.2021.

### **9.1 NOTIFICA VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Trattandosi di notifica di atti di polizia giudiziaria, la notificazione dei verbali redatti in esecuzione della L. 68/2015 può essere effettuata via PEC qualora il contravventore abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in sede di elezione/dichiarazione di domicilio.

In caso di notificazione al legale rappresentante che non sia anche contravventore, l'indirizzo PEC può essere estratto da pubblici elenchi. (*INI-PEC o iPA*)

Il verbale viene redatto fin dall'origine come documento informatico e viene sottoscritto digitalmente dall'U.P.G. che ha compiuto l'accertamento. È opportuno l'utilizzo della firma digitale in modalità PAdES, che, diversamente da quella in modalità CAdES, non richiede il possesso da parte del destinatario di un software specifico per verificare la firma stessa e per visualizzare il documento firmato.

La relata di notifica viene redatta su documento informatico separato e viene sottoscritta con firma digitale in modalità PAdES da un funzionario di Arpa formalmente individuato dal Responsabile della Struttura competente all'accertamento e dotato di firma digitale.

La relata contiene i seguenti elementi:

- il nominativo del soggetto che provvede alla notifica
- il nominativo del soggetto destinatario del verbale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui il provvedimento viene notificato, con l'indicazione che lo stesso è stato comunicato dal contravventore in sede di elezione di domicilio (in caso di notifica al trasgressore) oppure estratto da pubblico elenco



- la data della notifica (che è apposta con la firma digitale)

Si riporta di seguito lo schema della relata di notifica dei verbali di prescrizione tecnica asseverata:

**RELATA DI NOTIFICA  
a mezzo PEC**

Io sottoscritto ....., in qualità di ....., notifico un duplicato informatico del verbale di accertamento di prescrizione tecnica asseverata n. .... / ..... al signor ....., in qualità di ....., mediante trasmissione al seguente domicilio digitale ..... dallo stesso comunicato in sede di dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. **OPPURE, SOLO IN CASO DI NOTIFICA AL RAPPRESENTANTE LEGALE NON CONTRAVVENTORE** estratto dal pubblico elenco.....(indicare INI-PEC o iPA).

Il notificante  
(firma digitale)

Sia il verbale che la relata vengono allegati ad un messaggio di posta elettronica certificata, recante il seguente oggetto: "Notifica verbale di prescrizione tecnica asseverata".

Il messaggio PEC viene inviato tramite il sistema di gestione documentale di Arpa Piemonte (DOQUI ACTA).

La notifica si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui si genera la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui si genera la ricevuta di consegna (è da questo momento che decorre pertanto il termine per il pagamento della somma in via amministrativa).

Il verbale di accertamento, la relata di notifica e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC sono conservati nel fascicolo DOQUI in cui è stato classificato il verbale.

Qualora la notifica via PEC non vada a buon fine si procede alla notifica per posta della copia su supporto cartaceo del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna. Le ricevute sono disponibili su DOQUI sul *folder* denominato "messaggi di interscambio" accessibile dall'operatore dotato di credenziali per la protocollazione.

In calce alla copia di ogni documento deve essere inserita l'attestazione di conformità all'originale, redatta secondo il seguente modello:

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ attesta che la presente copia cartacea, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme al duplicato informatico dalla quale è estratta, conservato presso il sistema di gestione documentale adottato da Arpa Piemonte.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma

La dichiarazione di conformità può essere resa da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o comunque dal pubblico ufficiale dal quale il documento è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale (art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 23 del CAD).

Nella relata di notifica via posta deve darsi atto del tentativo di notifica via PEC non andato a buon fine.

## 10. ATTIVITÀ RESE A SUPPORTO DI ALTRI ORGANI ACCERTATORI CON QUALIFICA DI U.P.G.

Nel caso il personale di vigilanza dell'Arpa venga impiegato a supporto di altri organi con qualifica di U.P.G. dopo che questi abbiano già autonomamente accertato un reato rientrante nell'ambito di applicazione della L. 68/2015, la comunicazione di notizia di reato e tutti gli altri adempimenti previsti dalla L. 68/2015 (stesura verbale di prescrizione, verbale di ammissione al pagamento, notifiche ecc.) sono esclusivamente a carico della polizia giudiziaria dell'Ente accertatore.

## 11. ELENCO DOCUMENTAZIONE INTERNA

Si riepiloga nella tabella seguente la documentazione adottata da Arpa Piemonte ai sensi della L. 68/2015 e richiamata dalle presenti Linee Guida:

U.RP.G029	Linea guida L. 22 maggio 2015, n. 68: criteri di valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno ambientale e prescrizioni tipo
U.RP.S452	Verbale di prescrizione tecnica asseverata
U.R.P.S453	Verifica adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa
U.RP.S460	Accoglimento/rigetto della richiesta di proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni
U.RP.S461	Verbale di accertamento e di ammissione diretta al pagamento della sanzione amministrativa
U.RP.S471	Asseverazione tecnica
U.RP.V016	Indirizzi operativi per l'asseverazione per conto di altri organi di vigilanza o di Polizia Giudiziaria

Si demandano al Responsabile del Dipartimento "Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale" le revisioni di tale documentazione conseguenti all'adozione della presente direttiva.

\*\*\*\*\*

Al fine di non ritardare l'eventuale esercizio dell'azione penale, si raccomanda di contenere al minimo tutti i termini previsti dalla normativa in esame per il compimento delle attività di competenza dell'organo accertatore.

Si invitano i Responsabili dei Servizi territoriali a comunicare al Responsabile del Dipartimento "Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale" le criticità rilevate in sede applicativa, nonché gli orientamenti espressi dalle Procure di riferimento.

Si invitano i Responsabili in indirizzo a dare la massima diffusione della presente direttiva a tutto il personale interessato.

Ing. Angelo Robotto

RG/PQ/fm